



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 22 del 08-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026.

Nell'anno duemila ventisei, il giorno otto del mese di Luglio, nella Sala delle adunanze Consiliari di questo Comune e in videoconferenza, alle ore 20:39, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Referenza	Pres/Ass	Componente	Referenza	Pres/Ass
MAGNI MARCO	Sindaco	P	CASIRAGHI ALESSANDRA	Consigliere	P
CAGLIANI ANTONELLA	Vicesindaco	P	SORRENTINO DONATA MARIA GRAZIA	Consigliere	P
GIOVANARDI MARIO	Consigliere	P	DANZA ALESSANDRO	Consigliere	P
DOZIO ELEONORA	Consigliere	P	ALFARANO GIULIO	Consigliere	P
MAGGI ROBERTO	Consigliere	P	VILLA ALESSANDRO	Consigliere	P
CODARA ELISABETTA	Consigliere	P	VAGLIO STEFANO	Consigliere	A
PEREGO FILIPPO	Consigliere	A			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GIOVANNI BALESTRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Alla riunione è Presente l'assessore esterno VILLA DANIELE.

Il Sindaco MARCO MAGNI assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Il Sindaco

Il settimo punto è l'approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2026. Parola ancora all'Assessore Villa.

L'Assessore Daniele Villa

Sì, anche qui partendo dal PEF sì, diciamo, elabora la tariffa sui rifiuti. L'entrata è sempre quei 927 mila euro di partenza e va divisa tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le utenze domestiche cubano circa 600 mila euro, le utenze domestiche la differenza 328 mila euro.

Qui ho dato dei dati che sono iscritti anche nei documenti, quanti sono i nuclei familiari, le superfici totali dell'abitazione, sono divise anche per componente, una famiglia di 1, 2, 3, 4, 6 più componenti. Il totale dei nuclei familiari sono 2851, iscritti almeno alla tassa rifiuti, e le superfici totali dell'abitazione sono 388.403 metri quadri. Qua c'è anche la ripartizione, un po' più piccola perché sono più lunghe, delle utenze non domestiche. Qui abbiamo in totale 443 utenze non domestiche per 80.510 metri quadri superficie. Abbiamo questi dettagli, autorimesse, ce ne sono 100 i magazzini senza venta, 176 più grandi. Banche, istituti di credito, banche non ce ne sono più in realtà, studi professionali 58, uffici e agenzie 26 e più numeri, attività artigianali 35. Questi sono un po' i numeri.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti ho potuto vedere qual è la differenza tra, diciamo, 100 metri quadri del 2026 e del 2025. Come vedete non c'è variazione di fatto, anzi, c'è una leggera diminuzione, ma parliamo di qualche euro; quindi, la tassa si mantiene simile all'anno precedente. Così anche per le utenze non domestiche, praticamente non ci sono differenze significative di aumenti, ma tutto sommato delle variazioni in diminuzione più o meno rilevanti.

Di fatto la tariffa non cambia, anche perché i costi non sono aumentati in modo significativo. Avremo sicuramente da rivedere un po' il regolamento entro la fine dell'anno, perché Arera ha imposto ai comuni di scontare del 75% la tassa rifiuti alle famiglie bisognose in modo automatico. Fino all'anno scorso era il 50% e veniva completamente, diciamo, pagato da Arera o comunque era a carico del Comune, quest'anno il 25% resterà a carico del Comune. Adesso stiamo verificando quali sono questi importi per capire dove andare a capire quali risorse eventualmente stanziare, perché già ne avevamo una parte, per capire se sono aumentate o meno questi importi. Grazie.

Il Sindaco

Grazie. Ci sono interventi?

L'Assessore Mario Giovanardi

A parità di tariffe e Tari, quest'anno con Silea abbiamo concordato un nuovo servizio che è il ritiro degli abiti usati. Non so se vi ricordate i vecchi cassoni Umana e Padre Badiali, che creavano grossi problemi perché erano diventati i centri dove la gente, oltre agli abiti, accumulava rifiuti. Cosa ancora più brutta, i rifiuti venivano buttati dentro il cassone.

Questo servizio adesso è ancora in fase sperimentale e in carico a Silea. Abbiamo messo due cassoni, uno nel CDR e uno qui nel parcheggio dietro il comune, che sono aree coperte da telecamere. Quindi chi abbandona i rifiuti nelle prossimità del cassone, possibilmente forse riusciamo a ritrovarlo.

Da quando ci sono questi due cassoni, abbiamo messo anche dei cartelli dietro, indicando che c'è la telecamera. Per adesso non si sono più verificati abbandoni dei rifiuti.

Il Sindaco

Grazie. Altri? Nessuno? Lo mettiamo in approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

VISTO che l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. legge «SalvaMare»*);

VISTO l'art. 2, comma 7, della sopra citata Legge, il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 2, comma 8, della sopra citata Legge, il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) 1,, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) 2,, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente 3, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il biennio 2026-2029 adottato nella medesima seduta consiliare;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026
Totale PEF	927.910,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2026
Totale Quadro Tariffario	
Parte Variabile	529.073,00
Parte Fissa	398.837,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con n. 8 voti favorevoli (Magni, Cagliani, Giovanardi, Dozio, Codara, Casiraghi, Sorrentino e Maggi), n. zero contrari, n. 3 astenuti (Danza, Alfarano e Villa) espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti di cui votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, per il quadriennio 2026/2029;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;
- 5) di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che all'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) si applica anche il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia, e che tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI.
- 7) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) 1, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
 - b) 2, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente 3, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
- 9) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con n. 8 voti favorevoli (Magni, Cagliani, Giovanardi, Dozio, Codara, Casiraghi, Sorrentino e Maggi), n. zero contrari, n. 3 astenuti (Danza, Alfarano e Villa) espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

ALLEGATI:

- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, per la imminente scadenza dei termini di legge;

Con n. 8 voti favorevoli (Magni, Cagliani, Giovanardi, Dozio, Codara, Casiraghi, Sorrentino e Maggi), n. zero contrari, n. 3 astenuti (Danza, Alfarano e Villa) espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 11 i Consiglieri presenti di cui votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARCO MAGNI

Il Segretario Comunale
GIOVANNI BALESTRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Segretario Comunale
GIOVANNI BALESTRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005